



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni"

IL DIRIGENTE

Prat.n. 98907/ANG

VISTI la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, per l'adeguamento delle strutture di Governo;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, modificato con decreto di riordino del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2014, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il diritto individuale d'uso delle frequenze conferito con scadenza 31/12/2021 all'ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, codice fiscale 92111430283 e sede legale in Padova, con determinazione direttoriale del 19/09/2013 avente ad oggetto tre radiocollegamenti con la seguente consistenza:

- I colleg.: n. 15 stazioni fisse -n. 9 stazioni ripetitrici -km 200 (scheda tecnica n.010367590701) a sussidio del Centro Valanghe di Arabba
- II colleg.: n. 50 stazioni fisse -n. 8 stazioni ripetitrici -km 200 (scheda tecnica n.010367590702) a sussidio del servizio di gestione delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico
- III colleg.: n.61 stazioni fisse -n. 9 stazioni ripetitrici -km 200 (scheda tecnica n.010367590703) a sussidio del servizio di gestione delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico;

VISTA la domanda pervenuta il 27/07/2017, integrata in data 12/10/2017, con la quale ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ha chiesto la ristrutturazione del diritto d'uso di frequenze, ai sensi dell'art. 107 - comma 2- del Codice delle comunicazioni elettroniche, per l'esercizio di cinque radiocollegamenti a supporto del servizio di trasmissione dati idropluviometrici;

VISTO che ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32 -comma 11- dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche, di aver titolo alla riduzione del 50% del contributo per l'utilizzo delle frequenze, prevista per l'espletamento di servizi di protezione civile dal comma 8 lettera b) del citato art. 32;

VISTE le schede tecniche n. 98907/01-02-03-04-05 inviate dalla D.G.P.G.S.R. Divisione III il 11/09/2017, descrittive delle caratteristiche che deve assumere l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento



secondo le caratteristiche tecniche e la consistenza di cui all'art. 1 del dispositivo della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Art. 1 - All'ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, codice fiscale 92111430283 e sede legale in Padova Via Ospedale Civile n.24, è conferito il diritto individuale d'uso -non in esclusiva- delle frequenze per l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento, concernente la ristrutturazione del ponte radio di cui alla determinazione direttoriale 19/09/2013, con le seguenti:

a) consistenza:

- n. 2 stazioni fisse (Marghera) - n.21 stazioni ripetitrici atipiche - n.41 stazioni bidirezionali - n.1 stazione mobile - km 133 (scheda tecnica n. 98907/01)
- n.2 stazioni fisse (Marghera) - n.13 stazioni ripetitrici atipiche - n.46 bidirezionali - km 120 (scheda tecnica n. 98907/02)
- n.2 stazioni fisse (Marghera) - n.11 stazioni ripetitrici atipiche - n.22 stazioni bidirezionali - km 120 (scheda tecnica n. 98907/03)
- n.3 stazioni fisse (Marghera-Belluno-Pordenone) - km 80 (scheda tecnica n. 98907/04)
- n.3 stazioni fisse (Marghera-Verona-Recoaro Terme) - km 106 (scheda tecnica n. 98907/05)

b) caratteristiche tecniche: secondo i parametri di cui all'art. 9 dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche nelle premesse citate, riportati nelle 5 schede tecniche allegate che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - La ristrutturazione decorre dal 01/10/2017 e scadrà il 31/12/2021 ed è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 3 - Per il conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui all'art. 2 sono dovuti i seguenti contributi annui:

€ 8.706,50 per l'utilizzo delle frequenze

€ 1.500,00 per vigilanza e mantenimento.

I contributi sono suscettibili di revisione in caso di variazione delle norme che li determinano.

Il pagamento dei predetti contributi deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art.4 - L'autorizzazione generale, conseguita contestualmente al conferimento del diritto d'uso di frequenze, può essere ceduta a terzi, anche parzialmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art.5 - In merito alle comunicazioni di cui all'art. 107, comma 14, del codice concernenti, in particolare, le caratteristiche tecniche e la consistenza del radiocollegamento, il Ministero provvede nel termine di sei settimane.

Art.6 - Allo scopo di conseguire una efficace ed ottimale utilizzazione dello spettro radio è in facoltà del Ministero:

- di sostituire con altre le frequenze in precedenza assegnate;
- di richiedere modifiche della configurazione del radiocollegamento e la sostituzione degli apparati;
- di ridurre la risorsa di spettro radio ove la risorsa stessa risulti eccessiva rispetto alle esigenze ovvero non impiegata in tutto o in parte.

Art.7 - La domanda di rinnovo del conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze va prodotta, unitamente alla dichiarazione di cui al ripetuto art. 107 del codice inerente la prosecuzione dell'attività, con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 2. La rinuncia al diritto individuale d'uso delle frequenze va effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.8 - L'impianto e l'esercizio del radiocollegamento è in ogni caso soggetto alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di comunicazione elettronica ad uso privato.

Art.9 - Le somme relative ai contributi da riscuotere saranno versate alle entrate dello Stato con imputazione al Capo XVIII - capitolo 2569/02 dell'esercizio finanziario in corso e sui corrispettivi capitoli degli anni successivi.

Art.10 - L'autorizzato, sulla base degli articoli 104 e 107 -commi 1 e 15- del codice, è tenuto a conservare ed esporre nei locali della sede principale di esercizio del collegamento copia della presente determinazione.

Roma

IL DIRIGENTE

Firmato da: Donatella Proto
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 16/10/2017 16:32:43



[Handwritten signature]
D. Proto

